

Cap 19 – PROBLEMATICHE ETICHE VARIE

SCHEMA DEL CAPITOLO

- 1. *Eugenetica*
- 2. *Clonazione umana*
 - 2.1. Storia
 - 2.2. Normativa
 - 2.2.1. Normativa internazionale
 - 2.2.2. Normativa europea
 - 2.2.3. Normativa nazionale
 - 2.3. Tipologie di clonazione
 - 2.3.1. "Cellule somatiche" per la ricerca
 - 2.3.2. "Terapeutica"
 - 2.3.3.A "scopo riproduttivo"
 - 2.4. Aspetti etici
- 3. *Maternità su commissione*

Giunti alla conclusione di questo Manuale riserviamo un capitolo per illustrare alcuni termini e situazioni rilevanti per il discorso bioetico che, non abbiamo dimenticato, ma stentavamo a trovare una logica collocazione nei capitoli precedenti.

1. Eugenetica

Il vocabolo eugenetica ha origine dal termine greco *εύξενέτης*; è composto di due parti *εύ* (bene, buono) e *ξένος* (razza). Significa "buona razza".

L'eugenetica, è la disciplina che si prefigge di "perfezionare" la specie umana, manipolando i geni o incrociando selettivamente le razze migliori per selezionare i caratteri più favorevoli in funzione di una programmazione sociale.

Già *Platone*, nel testo "Repubblica", propose alcune idee eugenetiche¹.

Dopo centinaia di anni, il progetto fu recuperato nell'Ottocento da *F. Galton* (1822-1911), cugino di C. Darwin, che ideò il termine e teorizzò un balzo qualitativo e progressivo della razza umana seguendo lo stesso procedimento dell'evoluzione biologica, portando alle estreme conseguenze il pensiero darwiniano sulla selezione naturale.

Immediatamente, queste propensioni razziste, si divulgarono in due Paesi con una notevole impostazione positivista; Germania ed Inghilterra, dove la

¹ Cfr.: PLATONE, *La Repubblica*, Libro V, pg. 387.

“Fondazione Rockefeller” e la “Massoneria di Rito Scozzese”, propagandarono a livello mondiale le teorie eugenetiche. Non a caso, a Londra, nel 1912, si tenne il primo congresso internazionale.

Anche in Italia, G. Sergi (1841-1936), antropologo e psicologo, nel 1913 fondò il “Comitato Italiano di Studi Eugenic” e A. Ghigi (1875-1970) oltre che autore di testi razzisti, fu firmatario del “Manifesto della Razza” nel 1938.

Nei primi decenni del Novecento, le “leggi” eugenetiche furono assunte da alcuni Paesi europei e del Nord America, culminando nelle barbarie dell’ eugenetica nazista che operò per raffinare “la razza ariana”.

Furono identificate delle persone con “vite” definite “di nessun valore” (Lebenunwertes Leben): portatori di patologie ereditarie, malati mentali e ritardati, alcolisti, zingari...; e, a questi, fu praticata la sterilizzazione coatta per escludere la trasmissione di “geni negativi”. Vennero inoltre condotti studi sperimentali “sui gemelli” che giunsero nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau da tutta Europa

Nel dopoguerra, l’azione eugenetica riprese, seguendo due filoni definiti: -“positivo” agendo sulle scelte riproduttive;

-“negativo” rimuovendo forzatamente i caratteri svantaggiosi.

Questo principio fu la base della sterilizzazione chirurgica o farmacologica delle persone con menomazioni fisiche o psichiche.

Negli Stati Uniti, ancora oggi, sono sterilizzati forzatamente i malati mentali, i moralmente degenerati, i sessualmente pervertiti e i criminali-nati. Inoltre, l’eugenetica, ha assunto negli ultimi decenni con il progresso delle biotecnologie e il sequenzionamento del genoma umano, un risvolto maggiormente inquietante proponendosi di selezione i caratteri genetici dei nascituri. Ma, un famoso scienziato, ammoniva: “guai se i figli li scegliessimo o li disegnassimo noi: tratteremmo solo degli scarabocchi”.

Purtroppo, tutto ciò, non è immaginazione ma una realtà futura ottenibile mediante la manipolazione eugenetica del DNA anche se la “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” (Carta di Nizza) lo proibisce².

Però, nonostante i divieti, implicanze eugenetiche sono presenti in atti legislativi ed in atteggiamenti scientifici e sanitari. Ad esempio, secondo il “Journal of the American Medical Association” del novembre 2010, alcuni medici non rianimano i bambini disabili e vari sistemi sanitari rimangono indifferenti nei confronti delle persone con disagio mentale o varie fragilità.

L’eugenetica possiede uno stretto rapporto con le tecniche di diagnosi preimpianto dell’embrione nella procreazione medicalmente assistita e con gli aborti terapeutici.

In Italia, la legge 40/2004 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”), proibì la diagnosi preimpianto dell’embrione: “La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, qualora non siano disponibili metodologie alternative”³. “Sono, comunque,

² Cfr.: *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, articolo 3 § 2.

³ *Legge 40/2004*, articolo 13 comma 2.

vietati ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”⁴.

E' questa una normativa irrinunciabile poiché la diagnosi pre-impianto sfocia, nella quasi totalità dei casi, con l'uccisione dell'embrione imperfetto. Ma, nonostante la chiarezza della legge, purtroppo dobbiamo mettere in evidenza degli abusi⁵.

Da ultimo, non possiamo scordare, che la diagnosi pre-impianto provoca effetti collaterali, ostacola lo sviluppo degli embrioni ed elimina, a volte, anche quelli sani.

Intromettersi nel destino di una creatura da poco concepita per poi sbarazzarsene se è portatrice di difetti, è eticamente inaccettabile.

2. Clonazione umana

Il vocabolo clonazione ha origine dal termine greco *Κλον* che significa “ramoscello”, poiché da un ramoscello è possibile rigenerare una pianta assomigliante a quella da cui il ramoscello è stato distaccato. Nel contesto scientifico, indica l'ottenere una linea cellulare da un'unica cellula progenitrice. Concretamente, la clonazione, è la riproduzione in laboratorio del patrimonio genetico di un essere vivente, caratterizzato dalle medesime informazioni genetiche di un altro.

2.1. STORIA

La storia è ricca di sognatori che tentarono di tramutarsi da “creature” in “creatori”. *R. Descartes* (Cartesio) (1596-1650) ideò un aneroide; lo scrittore praghese *G. Meyrink* (1868-1932) ricuperò dalla tradizione giudaica-cabalista il Golem, personaggio dotato di straordinaria forza e resistenza, remissivo agli ordini del suo ideatore⁶; *C. Collodi* (1826-1890) espresse il suo sogno in Pinocchio.

Ufficialmente, le sperimentazioni relative alla clonazione degli esseri viventi, iniziarono nel 1930 con il biologo tedesco *H. Spemann* (1869-1941) che estrasse il nucleo di una cellula uovo di salamandra e la sostituì con quella di un altro animale. A seguito di questo fatto, il biologo osservò “l'induzione

⁴ Legge 40/2004, articolo 13 comma 3b.

⁵ Emblematico, fra i molti, fu l'evento avvenuto il 24 settembre 2007 presso il Tribunale di Cagliari che emise una sentenza a favore di una coppia portatrice sana di talassemia, acconsentendo alla diagnosi preimpianto su alcuni embrioni congelati nel 2005. La sentenza fu confermata dal TAR del Lazio (n. 398/08), mentre la Corte di Cassazione nel 2005, aveva negato la richiesta. La decisione del Tribunale di Cagliari fu un evidente atto di eugenismo! Le probabilità di partorire un figlio affetto da talassemia erano del 50%; inoltre, oggi, anche i portatori di questa patologia conducono un'accettabile qualità di vita. La sentenza chiaramente sottintende l'ideologia del figlio sano, provocando discriminazioni e disuguaglianze fra gli esseri umani.

⁶ Cfr.: G. MEYRINK, *Il Golem*, 1915.

dell'embrione”, ovvero l'influenza esercitata da alcune parti dell'embrione che convogliano lo sviluppo di gruppi cellulari, in particolare di tessuti e di organi. Per questo Spemann fu insignito del Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia nel 1935.

Terminata l'interruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale, i tentativi di clonazione ripresero negli anni '50 del XX secolo.

Nel 1952 R. Briggs e T. J. King, ricercatori all'università di Filadelfia, clonarono decine di girini, geneticamente identici, da una cellula di girino. Ma tutti i cloni morirono prima di svilupparsi come rane.

Nel 1962 l'inglese J. Gurdon dell'università di Cambridge, clonò una rana, servendosi di cellule di un'altra rana. L'animale morì dopo pochi giorni.

Nel 1986 S. Willandsen dell'Istituto inglese di Fisiologia animale, clonò agnelli da cellule di embrione di pecora⁷.

Nel 1993, J. Hall e R. Stillman della Georgetown Washington University, annunciarono al Congresso dell' "American Fertily Society", la clonazione di embrioni umani mediante la scissione gemellare (splitting) di embrioni umani di 2, 4 e 8 embrioblasti⁸.

Nel 1994 N. First dell'università di Wisconsin, clonò vitelli utilizzando embrioni maturati allo stadio di 120 cellule. Fu il primo caso di un mammifero clonato da cellule di embrione ad uno stadio avanzato di maturazione⁹.

Nel 1995 nacquero presso il Roslin Institute di Edimburgo due agnelli: Megan e Morag, entrambi da una madre surrogata¹⁰. Il materiale genetico degli agnelli derivava da cellule di un embrione di nove giorni.

Nel 1996 all'Istituto Roslin si clonarono cinque pecore con cellule embrionali coltivate in laboratorio¹¹.

Nel 1997 J. Wilmut e K.H.S. Campbell, sempre presso il Roslin Institute, clonarono "la pecora Dolly" (pecora numero 6LL3), il primo mammifero ad essere clonato da un altro mammifero adulto prelevando un ovulo privato del suo nucleo e rimpiazzato con quello di una cellula mammaria di una pecora adulta di sei anni. Dunque, nacque non dalla fusione del patrimonio genetico maschile e femminile, ma di un unico donatore. Quindi una tecnica caratterizzata dall'assoluta artificialità. Da notare che furono necessarie 277 fusioni ovocita-nucleo donatore, ma solamente otto intrapresero lo sviluppo embrionale, ed uno solo concluse lo sviluppo con la nascita dell'agnella¹². Dolly, dopo pochi anni, soffrì di gravi problemi di salute e d'invecchiamento precoce per difetti cromosomici; morì nel 2003.

Nel 1997 (febbraio), il Centro regionale di Primatologia dell'Oregon annunciò la clonazione di due scimmie da un singolo embrione¹³.

⁷ Cfr.: NATURE, 271, pp. 73-76, 1986.

⁸ Cfr.: NATURE, 348, pp. 777-780, 1993.

⁹ Cfr.: NATURE, 363, pp. 270-273, 1994.

¹⁰ Cfr.: NATURE, 380, pp. 64-66, 1996.

¹¹ Cfr.: NATURE, 382, pp. 123-126, 1996

¹² Cfr.: NATURE, 385, pp. 810-813, 1997.

¹³ Cfr.: NATURE, 389, pp. 492-496, 1997.

Nel 1997 (luglio) dalla collaborazione del Roslin Institute e della PPL Therapeutics, nacque Polly il primo agnello transgenico creato utilizzando la tecnologia del “nuclear transfer”¹⁴.

Il 1998 fece registrare presso l’università dell’Hawaii la prima clonazione multipla; cinquanta topolini dalle cellule del “topolino Cumolino” con un nuovo metodo denominato “tecnica di Honolulu”. La base di successo di questa clonazione avvenuta iniettando il nucleo di una cellula adulta in un ovocita precedentemente denucleato fu inferiore all’1%¹⁵.

Seguirono due scimmiette, un centinaio di bovini e il “cane Snuppy” in Corea del sud. Snuppy, nacque con alle spalle la morte di 123 embrioni e 1095 ovociti manipolati.

Un comunicato stampa dell’ANSA, annunciava il 12 novembre 1998: “Scienza: creato in Usa il ‘Minotauro’ in provetta. Fondendo cellule umane e di mucca, scienziati americani hanno creato il primo embrione di una chimera, risvegliando così i fantasmi mitologici e ansietà legali ed etiche legate a possibili esseri semi-umani”.

Alcuni animali furono clonati anche in Italia: il “toro Galileo” nel 1999 e la “cavalla Prometea” nel 2003.

Si parlò anche di “clonazione umana” utilizzando una cellula somatica adulta; nel 1999 all’Università di Seul e nel 2001 all’ Advanced Cell Technology; ma non seguì nessuna pubblicazione scientifica.

Nel maggio 2005, la rivista “Science”, riportò gli esperimenti di clonazione umana condotte da coreani e britannici. Trasferendo il nucleo cellulare della pelle in ovuli femminili, avrebbero ottenuto embrioni creando così delle cellule staminali per la cura. Scoperta, definita ironicamente da A. Vescovi, unicamente “una tecnica che funziona un po’ meglio”¹⁶.

Nel marzo 2011, il medico cipriota P. Zavos, annunciò la messa a punto di una tecnologia per la clonazione umana. Fortunatamente, non ha fornito nessuna documentazione della sua pazzia scientifica.

2.2.NORMATIVA

La clonazione umana è vietata da normative internazionali, europee e nazionali.

2.2.1.NORMATIVA INTERNAZIONALE

-“Dichiarazione sulla clonazione” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (18 marzo 1997)¹⁷.

-“Dichiarazione dell’Assemblea Generale Onu sulla clonazione” (8 marzo 2005). E’ una dichiarazione non vincolante che impegna gli Stati membri a proibire ogni forma di clonazione umana, compresa la clonazione “terapeutica”, cioè riferita alla ricerca sulle cellule staminali.

84 Paesi votarono a favore del divieto (Santa Sede, Italia, Stati Uniti...); 73 si astennero (molti Stati islamici); 34 furono contrari al divieto (Francia, Gran Bretagna, Spagna, Olanda, Brasile, Cina, Corea del Sud...); Paesi dove le

¹⁴ Cfr.: SCIENCE, 278, pp. 2130-2133, 1997.

¹⁵ Cfr.: NATURE, 394, pp. 23-39, 1998.

¹⁶ AVVENIRE, 6 maggio 2005.

¹⁷ Rapporto N. 756-CR/97.

sperimentazioni sull'embrione sono oggetto di brevetti e di commercializzazione.

2.2.2. NORMATIVA EUROPEA

Il "Consiglio d'Europa", più volte, ha sollecitato i governi a "proibire la creazione di esseri umani identici per clonazione od ogni altro metodo", nonché "la creazione di gemelli identici", invocando "appropriate sanzioni per assicurare l'applicazione delle norme stabilite"¹⁸.

Ma nonostante i numerosi documenti, risoluzioni o raccomandazioni, sia del Consiglio d'Europa che del Parlamento europeo, molto garantisti nei contenuti, dobbiamo constatare la scarsa incisività dal punto di vista della vincolatività giuridica per i singoli Stati membri.

Riportiamo i principali documenti.

- "Risoluzione sulla clonazione dell'embrione umano" del Parlamento Europeo (28 ottobre 1993).

- "Risoluzione sulla tutela dei diritti umani e della dignità dell'essere umano in relazione alle attività biotecnologiche e mediche" del Parlamento Europeo (20 settembre 1996).

- "Risoluzione Rothley", approvata dal Parlamento Europeo il 23 maggio 1989. Affermava che "un divieto a livello giuridico costituisce la sola reazione possibile alla possibilità della creazione di esseri umani mediante cloni, come pure per quanto concerne tutti gli esperimenti che hanno come scopo la clonazione di esseri umani" (art. 41). Inoltre, chiedeva che "gli interventi sugli embrioni umani vivi ovvero sui feti o esperimenti su di essi siano giustificati solo se presentano un'utilità diretta, non altrimenti realizzabile per il benessere del bambino in questione o per la madre" (art. 32), e raccomandava "di vietare, prevedendo sanzioni penali, il mantenimento in vita degli embrioni umani al fine di poter prelevare tessuti e organi al momento opportuno" (art. 36)¹⁹.

- "Adozione di un bando mondiale della clonazione umana" del Parlamento Europeo (12 marzo 1997), approvato con 457 voti a favore, 6 contrari e 25 astensioni.

- "Risoluzione B4-209/97" del Parlamento Europeo (21 marzo 1997), esprime nuovamente una ferma condanna ritenendo che la clonazione di esseri umani non può essere giustificata e tollerata dalla società in quanto rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali, ed è contraria al principio di parità tra gli esseri umani, poiché acconsente una selezione eugenetica e razzista della specie umana.

- "Risoluzione sulla clonazione umana" del Parlamento Europeo (7 settembre 2000). Ancora una volta, questo organismo, interdì ogni intervento che possa progettare un essere umano geneticamente identico ad un altro vivo o morto.

Il divieto protegge l'identità unica di ogni uomo e il carattere specifico della sua combinazione genetica naturale che gli conferisce libertà e un carattere irripetibile (Cfr.: art. 1).

¹⁸ CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione n. 1046*, 24 settembre 1986, art. 14.

¹⁹ Cfr.: Doc. A-2-327-88; relatore Rothley, in *MEDICINA E MORALE*, 39, pp. 579-586, 1989.

-Nella “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” del Consiglio Europeo, del 11 dicembre 2000 (o Carta di Nizza), è espressamente vietata la clonazione riproduttiva, le pratiche eugenetiche e l’utilizzo del corpo umano e delle sue parti per fini di lucro (Cfr.: art. 3).

2.2.3.NORMATIVA ITALIANA

-“Circolare del Ministero della Sanità” (18 dicembre 1998), negò la produzione di embrioni umani finalizzati alla sperimentazione.

-Legge 40/2004 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

Interdi gli interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca (Cfr.: art 2).

-“Identità e statuto dell’embrione” del Comitato Nazionale per la Bioetica (22 giugno 1996).

Il Comitato ritiene “la generazione multipla di esseri umani geneticamente identici mediante fissione gemellare o clonazione” moralmente illecita poiché “lesiva della dignità che spetta all’embrione in quanto partecipe della natura umana”(§ 8.1.).

-“La clonazione come problema etico” del Comitato Nazionale per Bioetica (21 marzo 1997).

Il Comitato condanna la clonazione umana in quanto costituisce un attentato all’unicità biologica del soggetto umano generato tramite clonazione. Inoltre, lede il diritto di ogni uomo alla propria dignità e messo in crisi il diritto di autodeterminazione.

2.3.TIPOLOGIE DI CLONAZIONE

2.3.1.”CELLULE SOMATICHE” PER LA RICERCA

L’unico settore in cui è ammessa eticamente questa tipologia di ricerca è quello animale. La ricerca deve essere condotta unicamente con protocolli sperimentali ben definiti e di riconosciuto rilievo scientifico e terapeutico.

2.3.2.”TERAPEUTICA”

Ha come obiettivo l’ipotetica cura di patologie mediante il prelievo di cellule staminali, ciò comporta, nella quasi totalità dei casi, la morte dell’embrione, quindi solleva un problema etico²⁰.

2.3.3.A “SCOPO RIPRODUTTIVO”

La finalità di questa tipologia di ricerca è quella di creare individui con patrimonio genetico equivalente a quello posseduto da un altro individuo, cioè la duplicazione di un’entità biologica “geneticamente identica” a quella di origine.

Due sono le tecniche di riproduzione asessuata: la fissione gemellare (embryo-splitting) o il nucleo-transfer. E questo, sia nei confronti degli animali, dove la ricerca come abbiamo constatato in precedenza, è avanzata ma anche nei riguardi dell’uomo con la clonazione di organismi umani interi e geneticamente

²⁰ L’argomento è già stato trattato nel capitolo 5, punto 4 di questo Manuale.

identici ad altri. Nei confronti dell'uomo la proibizione è chiara sia a livello normativo che morale.

Non scordiamo il desiderio del passato di creare soggetti con "caratteristiche superiori", la cosiddetta "razza pura", oppure la selezione del sesso o figli rispondenti a particolari desideri dei genitori, determinando il colore dei capelli e degli occhi, l'altezza, il temperamento, il quoziente di intelligenza... Anche se questo traguardo risulta lontano, a livello ideale questa pazzia è già presente nelle visioni di alcuni scienziati.

Sono indicative le osservazioni proposte al convegno "Nuove generazioni di uomini: il dovere morale di migliorare la specie", tenutosi a Londra nel maggio 2005. Il professor S. Savulescu, ex direttore del "Journal of Medical Ethics" e responsabile del "Centro studi di bioetica di Oxford", riguardo alla diagnosi genetica prenatale, dichiarò: "Vogliamo continuare ad affidare le prossime generazioni alla lotteria naturale, alla irrazionalità del caso? No, il futuro è nelle nostre mani".

Ma la maggioranza degli scienziati per la loro visione etica, e in base ai risultati ottenuti sugli animali, considerano la clonazione umana una follia portatrice di elevati rischi da rendere improponibile questa tecnica.

2.4.ASPETTI ETICI

Nella clonazione, che de-personalizza la nascita e la riproduzione umana quale espressione della fecondità della coppia affidando l'atto a un procedimento tecnico, sono depravate le fondamentali relazioni dell'uomo: dalla genitorialità alla filiazione, dalla consanguineità alla parentela.

Inoltre, "la clonazione umana va giudicata negativamente anche in relazione alla dignità della persona clonata, che verrà al mondo in virtù del suo essere 'copia' (anche se solo copia biologica) di un altro essere: questa pratica pone le condizioni per una radicale sofferenza del clonato, la cui identità psichica rischia di essere compromessa dalla presenza reale o anche solo virtuale del suo 'altro' "²¹. Il clone sarebbe la copia di un essere vissuto prima di lui o che vive con lui!

Non dimentichiamoci che ogni uomo, è creato da Dio a sua immagine, come individuo unico e irripetibile²² e non programmato in laboratorio. Quindi, la Chiesa cattolica, deplora la clonazione, poichè "il progetto clonazione umana rappresenta la terribile deriva a cui è spinta una scienza senza valori ed è il segno del profondo disagio della nostra civiltà che cerca nella scienza, nella tecnica e nella qualità della vita i surrogati del senso della vita e della salvezza dell'esistenza. (...). La clonazione rischia d'essere la tragica parodia dell'onnipotenza di Dio"²³.

Già H. Jonas scriveva a proposito di questo "totalitarismo tecnologico": "è nel metodo la più dispotica e nel fine allo stesso tempo la più schiavistica forma di manipolazione genetica; il suo obiettivo non è una modificazione arbitraria

²¹ PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, *Riflessione sulla clonazione*, 1997.

²² Cfr. Libro della Genesi, 1,27.

²³ *Riflessione sulla clonazione*, op. cit.

della sostanza ereditaria, ma proprio la sua altrettanto arbitraria fissazione in contrasto con la strategia dominante nella natura”²⁴.

E' la riproduzione di se stessi; l' "alter ego" filosofico diventa realtà!.

3. Maternità su commissione

Il fenomeno definito dell' "Utero in affitto", della "Maternità su commissione", o della "Maternità sostitutiva" è in espansione in tutto il mondo coinvolgendo prevalentemente le donne povere dei Paesi del Terzo/Quarto Mondo.

E' qualificata da molti un "nuovo colonialismo" e da altri una moderna forma di schiavitù.

E' una pratica obbrobriosa di svilimento del corpo femminile e della sua fertilità, e consiste nell' impegno di una donna a farsi fecondare, generalmente con il seme del partner della coppia committente, e rendere disponibile "a pagamento" il proprio utero per il corso di una gravidanza con l'impegno di consegnare alla coppia committente il bambino nel momento della nascita.

Questa è la più spersonalizzata tipologia del nascere essendoci scissione tra sessualità e procreazione e tra procreazione e gestazione.

Le coppie che s'indirizzano alla "maternità surrogata" sono benestanti, prevalentemente dei Paesi occidentali, dopo aver sperimentato, invano, per anni, la procreazione medicalmente assistita, o sono donne in età avanzata (anche oltre i 50 anni, a volte all'approssimarsi dei 60), oppure signore "too-posh-to-push", che giudicano il tempo della gravidanza "una noia" essendo "in carriera" o ricche.

La "maternità surrogata" di cui non esistono dati ufficiali su quanto sia ampia questa industria della fertilità²⁵ è regolamentata con modalità diverse nei vari Stati.

In Italia, la pratica è "illegale", come ribadito dalla legge 40/2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita») all'articolo 5, dall'articolo 269 del Codice civile (secondo cui madre è colei che partorisce) e dall'articolo 567 del Codice penale (che sotto il titolo di "alterazione di stato di minore" sanziona chi dichiara all'anagrafe come proprio un figlio altrui). Però, negli ultimi anni, si è avviato un "turismo procreativo", e alcuni nostri concittadini, ritornano in patria con bambini nati con questa prassi all'estero, bypassando il divieto. E come vedremo inseguito: "la fanno franca". Per questo, è urgente, la regolamentazione del fenomeno.

Anche il "Parlamento Europeo", nella Risoluzione del 5 aprile 2011 riguardante la determinazione di un nuovo quadro giuridico nei riguardi della

²⁴ H. JONAS, *Cloniamo un uomo: dall'eugenetica all'ingegneria genetica*, Einaudi, Torino 1997, pg. 136.

²⁵ L'unico testo è stato pubblicato dalla giornalista indiana, Gita Aravamudan: *Baby Makers. A Story of Indian Surrogacy* (Produttori di bambini. Una storia di surrogazione indiana) Harper Collins Publishers, India, 2014. Il saggio, frutto di documentate ricerche di storie di donne indiane vittime di questo triste fenomeno, riporta questa silenziosa piaga.

violenza contro le donne, si è pronunciato a sfavore della maternità surrogata, sollecitando i vari Stati a riconoscere e sanzionare questo atto che costituisce lo sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili²⁶.

Si osserva, inoltre, che la surrogazione di maternità, incrementa “la tratta” di donne e di bambini, nonché le adozioni illegali transnazionali²⁷.

Anche per l’Istruzione “Donum vitae” la “maternità surrogata” è eticamente inaccettabile per le stesse ragioni per cui è vietata la procreazione medicalmente assistita eterologa: “è contraria all’unità del matrimonio e alla dignità della procreazione umana”²⁸.

Ma, nonostante le dichiarazioni di “sdegno internazionale”, si sta facendo strada, in vari Paesi, la “legalizzazione tacita dell’utero in affitto” frutto delle sentenze di alcuni tribunali, adottando quella che è qualificata come “giurisprudenza creativa”, mediante ragionamenti “giuridicamente discutibili” e scordandosi, che loro giudici, devono unicamente applicare le leggi, non “crearle”. Di conseguenza, come già affermato, se le leggi italiane vietano la maternità surrogata non è giuridicamente ed eticamente accettabile che chi affitti un utero all’estero possa poi rimpatriare, godendone indisturbato gli effetti. E’ il caso della quinta sezione penale del Tribunale di Milano che ha assolto il 24 marzo 2015 una coppia imputata per “alterazione di stato” dopo aver trascritto l’atto di nascita di un bimbo nato in Ucraina a seguito di un contratto di maternità surrogata a pagamento. Dunque, un certificato di nascita straniero, che riporta come madre la “committente” (non la partoriente, e neppure l’altra donna che ha fornito i propri ovociti) ha pieno vigore per l’ordinamento italiano. Il collegio, presieduto da Annamaria Gatto, ha scritto nelle motivazioni che in primo luogo ci si è riferiti alla legge ucraina sulla formazione dell’atto di nascita, legge che è stata rispettata appieno. Infatti, affermano i giudici, è “la stessa legge italiana a imporre ai cittadini italiani all’estero di effettuare le dichiarazioni di nascita all’ufficiale di stato civile straniero e secondo la legge del luogo ove l’evento è avvenuto”. In Ucraina, la pratica dell’utero in affitto è legittima, e quindi quell’atto di nascita è pienamente conforme alla legge. Nelle motivazioni si legge ancora: “l’ordinamento interno (...) al pari di quello ucraino, nel disciplinare gli effetti della fecondazione eterologa valorizza il principio di ‘responsabilità procreativa’ e ne fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica; il coniuge che abbia dato l’assenso (...) alla nascita di un bambino tramite fecondazione eterologa (...) non può esercitare l’azione di disconoscimento, per avere assunto la responsabilità di questo figlio, e ne diviene genitore nonostante lo stato civile del neonato venga determinato in maniera estranea alla sua discendenza genetica”. I magistrati milanesi, sono giunti a queste conclusioni le cui premesse erano state poste dalla “Corte Costituzionale Italiana” con la sentenza 162 del 2014 che aveva aperto alla fecondazione medicalmente assistita eterologa, tecnica in cui un gamete o entrambi i gameti possono provenire da soggetti estranei alla coppia

²⁶ Cfr.: PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione 5 aprile 2011*, articolo 20.

²⁷ Cfr.: *Risoluzione 5 aprile 2011*, op. cit., articolo 21.

²⁸ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLE FEDE, *Donum vitae*, p. II, n. 3.

richiedente²⁹. Altri procedimenti sono in corso a Udine, Imperia, Trieste e Varese³⁰

Analoga situazione anche in Francia. Nel luglio 2015 due verdetti congiunti della “Corte di Cassazione” hanno avallato il sistema praticato da decine di

²⁹ Cfr.: Capitolo VI, parte III di questo Manuale.

³⁰ Riportiamo l'intervista del giurista **Alberto Gambino** sulla sentenza dei giudici di Milano rilasciata a Radio Vaticana.

R. – *Una pronuncia che contrasta con quanto già deciso invece dalla Corte di Cassazione che, ricordo, in Italia invece è il supremo organo giurisdizionale. La Corte di Cassazione aveva detto che la cosiddetta surrogazione di maternità è contraria all'ordine pubblico interno, in quanto va contro la dignità umana. Quindi, non si può trascrivere questo nuovo stato, tant'è che si andrebbe incontro al reato di “alterazione di stato”, dicendo che un figlio concepito all'estero attraverso una donna che poi non ne diventi madre da un punto di vista civile – perché sostanzialmente presta l'utero per tutto il periodo della gravidanza, ma poi le viene strappato dal grembo – questo in Italia, essendo vietato, non è ammissibile che poi quel bambino venga dunque riconosciuto come figlio di quella coppia che aveva chiesto la surrogazione di maternità.*

D. – In questo caso ci sono più problemi. Il primo è quello nei confronti del bambino, e in questo caso la Corte di Milano parte proprio da questo presupposto, cioè cercare di dare una tutela al bambino. Dall'altra parte, c'è lo sfruttamento di una donna e prima ancora la manipolazione genetica. Come inquadrare questi tre fattori?

R. – *Va inquadrato senza ipocrisia. E cioè, se il bambino c'è e convive con quella coppia che lo ha avuto da parte di un'altra donna gestante è perché l'ordinamento non ha reagito, e cioè significa che si è tollerato che questo bambino rientrasse in Italia, iniziasse a convivere con una coppia di cui certamente uno dei due non è il genitore, perché la sua mamma è all'estero: è colei che aveva partorito, per il nostro diritto. Continuando a convivere settimane, mesi forse anni con quella coppia, si arriva a un punto di non ritorno perché tutti noi ci rendiamo conto che a quel punto strappare di nuovo questo bambino da questa coppia che l'ha avuto illegittimamente sarebbe addirittura un male maggiore. Ma proprio questa è l'ipocrisia: che viceversa va bloccata sul nascere la possibilità che questo bambino venga strappato da sua madre che l'ha partorito e venga dato a una coppia che invece è illegittima. Quindi, immediatamente, non dopo mesi o anni, perché dopo mesi o anni riconosco – riconosciamo tutti – che probabilmente l'interesse migliore del bambino è continuare a vivere, a quel punto, con quella coppia.*

D. – In un panorama europeo che invece si apre a questa possibilità, come si fa a intervenire?

R. – *Si interviene perché comunque i cittadini italiani sono sottoposti alla legge italiana e non è che se vanno all'estero sono immuni: sono sottoposti alla legge italiana e quindi un atto vietato in Italia per un cittadino italiano è vietato anche all'estero. Questa è l'ipocrisia che viceversa si tollera: si tollera che ritorni questo bambino. Tra l'altro, immagini portare un bambino da un Paese all'altro: tutti noi sappiamo quanto sia difficile farlo entrare nelle frontiere italiane. E quindi questo significa che c'è davvero un'eccessiva tolleranza e probabilmente c'è anche un rispetto mancato delle regole e della legalità. Noi dobbiamo stare attenti: la surrogazione di maternità è una aberrazione, perché significa che un feto che vive nel grembo della mamma per nove mesi, nel momento in cui vede la luce viene strappato da quella donna: è la schiavitù del XXI secolo. E su questo non possiamo transigere.*

D. – Possiamo dire che gli schiavi sono due: una mamma e un bambino che viene utilizzato in questo modo?

R. – *Gli schiavi sono due, e per certi versi anche la coppia che a tutti i costi vuole avere questo figlio, in qualche modo diventa vittima della stessa vicenda, perché certamente non può vivere bene e serena una coppia che ha portato avanti una situazione a tutti i costi, contro la dignità delle altre persone.*

D. – Che cosa resta della legge 40 che rimetteva ordine in quello che era un “far west” procreativo?

R. – *Intanto, resta chiarissimo proprio questo divieto di surrogazione della maternità: divieto di commercializzazione degli embrioni e anche dei gameti, e quindi quando ci sono anche dei pagamenti che vengono fatti, ad esempio per l'eterologa, questo dalla legge italiana è vietato. Cioè, non si può svilire la vita umana, la dignità della vita umana a un “prezzo”, a un corrispettivo, a del denaro. A questo punto, si sta capovolgendo la nostra società: si mette al primo posto il bisogno, i denari, l'economia e al secondo posto la vita delle persone, in particolare del nascituro o del bimbo che si ha in grembo. Questo la legge 40 continua a sostenerlo. Ma dico di più: lo sostengono i principi di civiltà di tutti gli ordinamenti occidentali importanti e significativi, come quello italiano.*

Vatican Radio: http://it.radiovaticana.va/news/2015/07/15/maternità_surrogata_gambi...

single e coppie, eterosessuali e non, per aggirare la disciplina penale vigente nel Paese. I giudici hanno riconosciuto come legittima la trascrizione all'anagrafe francese di due bambine partorite quattro anni prima in Russia da donne locali che ne hanno accettato la cessione alla nascita richiesta da una coppia omosessuale francese. Le autorità russe avevano accolto le dichiarazioni di paternità biologica. E per la prima volta, queste attestazioni prodotte all'estero, sono state considerate sufficienti dalla giustizia francese. Non è difficile immaginare che il passo successivo, per le coppie omosessuali sposate o conviventi, sia la possibilità di adottare il figlio biologico del partner consolidando ancora di più l'orientamento culturale e giuridico secondo cui un bambino è figlio di chi ha manifestato l'intenzione di averlo e non di chi lo ha generato effettivamente. La tendenza, che si sta consolidando in ambito internazionale, è quella di prendere atto di queste situazioni e offrire al nato le garanzie del Paese in cui vive, riconoscendo come genitori quelli che lo crescono. Ma se indubbiamente i bambini vanno tutelati, le coppie che ne hanno commissionato il concepimento e la nascita andrebbero sanzionate con severità, quando ritornano nelle nazioni di origine, dove queste pratiche sono vietate, altrimenti la trascrizione degli atti di nascita di questi bambini si trasforma, inevitabilmente, nella legittimazione della maternità surrogata stessa, "una legittimazione internazionale", non più perseguibile neppure laddove la legge la vieta.

In un periodo storico nel quale continuamente si dibatte della "tutela della donna", il diffondersi di questo mostruoso fenomeno è un evidente "schiaffo sociale" alla rispettabilità e alla dignità del sesso femminile.

Le donne che accettano di "affittare il proprio utero" sono prevalentemente analfabeta e molto povere che per ricavare un minimo profitto per vivere, tollerano vincoli gravosi, umiliando il loro corpo e ignorando i loro diritti.

"Il diritto" di ogni donna alla gravidanza, facendo crescere in sé il dono maggiore che posseggono e successivamente accudire il bimbo partorito, si iscrive tra i "diritti fondamentali dell'uomo".

Non possiamo scordare, inoltre, le sofferenze della madre surrogata nel separarsi dal feto che ha accudito per nove mesi costituendo con lui un intenso legame fisico e psicologico. E questo precede ogni legge o contratto! Le "madri surrogate", inoltre, sono soggette a innumerevoli i rischi: "la sindrome da iperstimolazione ovarica, la torsione ovarica, la perdita di fertilità, il tumore canceroso del sistema riproduttivo, coaguli sanguigni, insufficienza renale, arresto cardiaco e, in un certo numero di casi, la morte"³¹. A questa lista raggelante di effetti collaterali si aggiungono "un rischio più elevato di pre-eclampsia (sindrome legata alla gravidanza) e d'ipertensione"³².

Non meno impressionante il quadro delle più frequenti complicazioni per i nascituri: "Nascita prematura, decesso alla nascita, peso insufficiente alla nascita, malformazioni del feto e pressione arteriosa elevata"³³. In base ai molti

³¹ Dalla petizione del quotidiano francese LIBERATION, 14 maggio 2015; cfr.: www.stopsurrogacynow.org

³² Petizione del quotidiano francese LIBERATION, op. cit.

³³ Petizione del quotidiano francese LIBERATION, op. cit.

studi che hanno documentato la profondità umana, fisiologica e psicologica del legame che s'instaura fra madre e neonato, la petizione sottolinea l'effetto abominevole della gravidanza surrogata, che "rompe l'attaccamento materno naturale che si stabilisce durante la gravidanza, un legame che i professionisti della medicina incoraggiano e cercano di rafforzare di continuo. Il legame biologico fra madre e bambino è innegabilmente di natura intima e, quando viene rotto, le conseguenze sono durature per entrambe le parti"³⁴.

Inoltre, il bambino, prodotto di un accordo tra le parti, vive il dramma dell'essere privo di storia e di radici genetiche e affettive. Per lui, sarà alquanto difficoltoso, percepire i suoi genitori legali e in alcune situazioni anche la sua cittadinanza.

"Un destino incerto" lo attenderebbe se fosse portatore di imperfezioni, poiché i genitori committenti potrebbero non accettarlo ed egli sarebbe condannato, molto probabilmente, a essere abortito o abbandonato. Famosa, tra i molti, fu la vicenda di una coppia australiana che nel 2013 "commissionò" un figlio a una donna indiana che partorì due gemellini, un maschietto e una femminuccia. Ma i genitori committenti avevano già un figlio, quindi accettarono la neonata lasciando in India il fratellino. In Thailandia nel 2014 nacquero due gemellini; uno è down; i genitori committenti accettarono unicamente quello in buona salute. Una vicenda analoga avvenne nel sud della Boemia dove una coppia quarantenne identificò una "mamma in affitto" però sofferente di epilessia e da evidenti disturbi mentali. La gestante partorisce. E il neonato è immediatamente sottoposto a vari interventi chirurgici. A quel punto, sia i due "genitori-committenti" sia la gestante, concordano di affidare il bambino a un orfanotrofio.

Un'altra criticità concerne i "legami biologici" fra il bimbo e chi ha cooperato alla sua nascita. E anche qui è presente l'assoluta incertezza. In alcune circostanze vari individui potrebbero essere reputati "genitori": la donna che "affitta l'utero" (madre gestionale o uterina) e suo marito che deve esprimere un consenso, la donna della coppia committente (madre sociale), i due donatori di gameti e di ovociti estranei alla coppia committente.

La "maternità surrogata" è una spregevole commercializzazione dell'essere umano e chi la presenta in un'ottica "altruistica" o "filantropica" è unicamente "ippocrita". E anche la "giurisprudenza creativa" in crescita, dimentica la gestante e la sua dignità.

³⁴ Petizione del quotidiano francese LIBERATION, op. cit.